


SENTENZA N.  
N. 50610/2006 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE IV CIVILE**  
**In composizione monocratica**  
**Dott.ssa Maria Paola Varani**



ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra  
riportato promossa da

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi per  
delega in atti da Avv. A. Cirila presso il cui studio sono  
elettivamente domiciliati

**attori**

**contro**

[REDACTED] rappresentata e difesa  
per delega in atti da Avv. G. Coduti e C. Carlizzi presso il cui  
studio è elettivamente domiciliata

**convenuta**

avente ad **oggetto**:  
azione ex art. 1669 c.c.

sulle **conclusioni**  
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] e [redacted] in qualità di proprietari dell'immobile sito in Milano [redacted] lamentavano la responsabilità della società [redacted] ai sensi dell'art. 1669 c.c. in relazione a fenomeni di infiltrazioni di acqua riscontrati all'interno dell'appartamento acquistato.

Ciò premesso gli attori convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano la società venditrice per sentirla condannare al risarcimento del danno in misura pari a 21.000,00 euro.

Si costituiva in giudizio la società convenuta per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c. senza necessità di attività istruttoria la causa veniva assegnata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata va perciò rigettata.

La società convenuta è stata convenuta in giudizio in qualità di costruttrice e venditrice dell'immobile di cui è causa in relazione al richiesto risarcimento di danni che sarebbero stati constatati all'interno dell'unità immobiliare compravenduta sita in Milano, [redacted] per lamentati gravi errori di costruzione.

In considerazione della dedotta causa petendi e del petitum è pacifica la qualificazione dell'azione quale azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., come si evince inequivocabilmente dal tenore della citazione.

La responsabilità dell'appaltatore in base alla norma dell'art. 1669 c.c. è applicabile anche nei confronti del venditore purchè costruttore.

Nel caso di specie la qualità di costruttore in capo alla società convenuta è stata da questa contestata.

Risulta documentato l'appalto dei lavori relativi alla costruzione dell'immobile de quo a diversa società (doc. n. 2 fasc. merito della resistente), non sono stati forniti elementi tali da far ritenere verosimile la responsabilità della società resistente in qualità di committente (sotto il profilo dell'ingerenza nei lavori di costruzione con direttive vincolanti) o di corresponsabilità (sotto il profilo dell'ingerenza con riduzione dell'autonomia dell'appaltatore) (Cass. 15.11.2002 n. 16080).

In base alla pattuizione 1.03 e 1.04 del contratto di appalto in atti la società venditrice risulta estranea ai lavori di costruzione.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, rigettata ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda, così decide:

rigetta



la domanda

condanna

gli attori a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 1354,00 per diritti ed €. 2180,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario ed agli oneri fiscali come per legge.

Milano, 16 febbraio 2009

**Il Giudice**



K.A. IL  
10.3.09